

Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali

Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023

Art. 1

- Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'art. 24, c. 5 L. 41/1986, per l'anno 2022 è **anticipato al 1.12.2023** (rispetto a gennaio 2024).

Campagna reddituale

Art. 2

- Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'art. 13, c. 2 L. 412/1991, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'art. 35, c. 10-bis D.L. 207/2008, relative al periodo di imposta 2020, è avviato **entro il 31.12.2024**.

Anticipo rinnovo contratti pubblici

Art. 3

- Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'art. 1, c. 609, 2° periodo L. 234/2021, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.
- Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'art. 1, c. 281 L. 197/2022.
- Le amministrazioni possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento con oneri a carico dei propri bilanci.

Rinvio del versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dirette

Art. 4

- Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della 2ª rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, **con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16.01 dell'anno successivo**, oppure in **5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
- Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

Procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Art. 5

- I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 5, c. 7 D.L. 146/2021 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate **entro il 30.06.2024** (anziché 30.11.2023).
- L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate deve essere riversato **entro il 16.12.2024** (anziché 16.12.2023). Il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere **entro il 16.12.2024** e le successive entro il **16.12.2025** e il **16.12.2026**.
- In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere **dal 17.12.2024** (anziché 17.12.2023), gli interessi calcolati al tasso legale.
- Il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è **prorogato di un anno** con riferimento ai crediti d'imposta **utilizzati negli anni 2016 e 2017**.

Contributo a carico delle imprese energetiche

Art. 6

- Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, a carico dei soggetti che esercitano l'attività di produzione e/o rivendita di energia elettrica, di gas metano o di estrazione del gas naturale di cui all'art. 1, cc. 115-119 L. 197/2022, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, c. 4, lett. b), Tuir, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2022.
- Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1.01.2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti 4 periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023.
- Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.
- Per il solo anno 2024 è istituito un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono di tali nuove disposizioni, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione delle nuove disposizioni, da versarsi in 2 rate di pari importo entro il 30.05 e il 30.10.2024.

Riduzione delle accise sui prodotti energetici

Art. 7

- Il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio può essere adottato se i prezzi dei carburanti aumentano, sulla media del **precedente mese** (e non più dei precedenti 2 mesi), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Art. 9

- Le regioni che risultano in squilibrio economico possono destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Irpef, ove scattate automaticamente ai sensi dell'art. 1, c. 174 L. 311/2004, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

Misure in materia di investimenti e in materia di sport

Edilizia universitaria

Art. 11

- Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'università è istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di cofinanziamento nell'ambito delle procedure amministrative a sostegno degli studenti.
- Le procedure amministrative già concluse, ovvero ancora in corso alla data del 19.10.2023, nonché i connessi pagamenti, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.

Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (nuova Sabatini)

Art. 13

- Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature attuati ai sensi dell'art. 2 D.L. 69/2013 (nuova Sabatini), è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

Misure in materia di sport

Art. 16

- È incrementato il contributo per l'anno 2023 in favore del Coni per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. È previsto un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano.

Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza

Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico

Art. 18

- La disposizione di cui all'art. 2-bis, c. 1 D.L. 50/2022, nella parte in cui prevede il riconoscimento, **per l'anno 2022**, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale **nell'anno 2021**, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di **almeno un mese in via continuativa**, e **complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane**, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
- Per l'anno 2023**, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di **almeno un mese in via continuativa**, e **complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane**, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi) o di un trattamento pensionistico, è attribuita **un'indennità una tantum pari a 550 euro**.
- L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.
- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
- L'indennità è erogata dall'Inps, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023.
- L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

Reddito di cittadinanza

Art. 19

- La misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità e comunque non oltre il 31.12.2023. Il limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei 7 mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. In tali ipotesi, i servizi sociali, entro il suddetto termine di 7 mesi e comunque **non oltre il 30.11.2023** (anziché 31.10.2023), comunicano all'Inps l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa. **Non è più prevista la riattivazione.**
- **Il limite temporale del 31.12.2023, nelle more della presa in carico, non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30.11.2023.**

Fondo nazionale per le politiche sociali

Art. 17

- È rifinanziato il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, c. 8 L. 328/2000 per l'anno 2023.

Entrata in vigore

Art. 24

- Il D.L. 145/2023 è in vigore **dal 19.10.2023**.